

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Padova aut. n. 58253/00/2T del 30/11/2000 del Ministero delle Finanze – Ufficio delle Entrate di Padova.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro imprese.



**Progetto di fusione per incorporazione di
Banca Antonveneta S.p.A.
in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
ex art. 2501-ter Codice Civile**

1. Società partecipanti alla fusione

Incorporante:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - capitale sociale interamente versato Euro 4.486.786.372,26 suddiviso in n. 5.545.952.280 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,67, n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di Euro 0,67 e n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di Euro 0,67 iscritta nell'albo delle Banche di cui all'art. 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6 ed iscritta al Registro Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo Bancario MONTEPASCHI, codice gruppo 1030.6 (di seguito anche "BMPS" o "Società Incorporante").

Incorporanda:

Banca Antonveneta S.p.A., con sede legale in Padova, Piazzetta F. Turati, 2 - capitale sociale Euro 940.363.959,00 suddiviso in n. 313.454.653 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00, iscritta all'Albo delle Banche, codice banca 5040.1 ed iscritta al Registro delle Imprese di Padova n. 02691680280 con pari numero di codice fiscale e partita IVA (di seguito anche "BAV" o "Società Incorporanda").

La Società Incorporanda è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Socio unico.

2. Modifiche dello Statuto sociale della Società Incorporante

A seguito della fusione lo Statuto della Società Incorporante non subirà modifiche e manterrà il testo vigente.

3. Rapporto di cambio

Nel presupposto che al momento dell'attuazione della fusione risulti che la totalità delle azioni ordinarie dell'incorporanda appartiene all'incorporante, la fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le azioni ordinarie dell'incorporanda e non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile, non trovano applicazione le disposizioni degli articoli 2501-ter, 1° comma, nn. 3), 4), 5), 2501-quinquies e 2501-sexies.

Si fa presente che la fusione di cui al relativo progetto avverrà sulla base delle Situazioni Patrimoniali al 30 giugno 2008 delle società interessate.

4. Decorrenza degli effetti della fusione

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del Codice Civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle



iscrizioni previste dall'art. 2504 del Codice Civile, ma dovrà cadere comunque entro la data di chiusura dell'esercizio 2008.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio dell'incorporante a partire dal 1° giugno 2008.

5. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non esistono particolari categorie di soci.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2503 bis comma 3 del Codice Civile, ai portatori di obbligazioni convertibili di cui al prestito "Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 - 2009" che non abbiano esercitato la facoltà di conversione verranno assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione.

In particolare, per quanto riguarda il prestito "Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 - 2009", il numero di azioni ordinarie dell'incorporante che verranno assegnate ai portatori di obbligazioni convertibili che dovessero esercitare la propria facoltà di conversione successivamente all'efficacia civilistica della fusione, è determinato - mediante l'applicazione dei criteri di valutazione descritti nella relazione illustrativa degli amministratori al presente progetto di fusione - come segue:

- n. 1.893 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di proprietà dell'incorporante medesima e aventi godimento regolare, per ogni obbligazione convertibile (nom. 2.582,28 Euro) di cui al prestito "Banca Antoniana Popolare Veneta convertibile subordinato ibrido a tasso fisso 1999 - 2009".

6. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti vantaggi particolari per gli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

* * *

Padova, 6 ottobre 2008

BANCA ANTONVENETA S.P.A.

Il Presidente

Prof. Andrea Pisaneschi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Pisaneschi", is written over the printed name.